

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2343

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in
seguito ad amnistia

Presentato alla Presidenza il 21 luglio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il disegno di legge n. 1799 attualmente all'esame in sede legislativa della Commissione giustizia della Camera è stata delineata una strategia differenziata dell'intervento penale, secondo le indicazioni contenute nella mozione approvata dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1977. I momenti qualificanti di tale strategia sono costituiti dalla depenalizzazione degli illeciti di minore rilievo sociale, dalla tendenziale eliminazione delle pene detentive brevi, attraverso la loro sostituzione con pene diverse e, correlativamente, da un aumento delle sanzioni per talune categorie di reati.

Ad una modificazione siffatta del sistema penale si lega naturalmente un prov-

vedimento di amnistia che, riferendosi alle stesse categorie di reati per i quali sarà possibile l'applicazione di pene sostitutive, si muova nella medesima logica di differenziazione della risposta punitiva dell'ordinamento in relazione alla sostanziale gravità dei vari tipi di infrazione e serva ad evitare possibili sperequazioni applicative del nuovo sistema riguardo ai fatti per i quali già siano intervenute pronunce di condanna irrevocabile.

In questa linea l'amnistia ha principalmente la funzione di escludere la risposta punitiva detentiva, oggi ancora la più frequente, per quei fatti rispetto ai quali essa appare inutilmente afflittiva e talvolta controproducente.

La ragione del provvedimento di clemenza deve segnare anche il limite, che coincide con quello fissato per l'applicabilità delle pene sostitutive nell'articolo 25 del citato disegno di legge.

Muovendo dalle accennate premesse, la presente iniziativa legislativa prevede, nell'articolo 1, che l'amnistia riguarda i reati (non finanziari) per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

Per i minori e per gli ultrasettantenni i limiti del beneficio sono ampliati, in considerazione della attenuata imputabilità o della minore pericolosità dei soggetti attivi del reato.

Ma l'ambito di applicazione dell'amnistia, quale si desume dall'articolo 1, si definisce anche sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del disegno di legge, relative al computo della pena ed alle esclusioni oggettive dall'amnistia.

Sul primo punto (articolo 3), il problema più delicato concerne le circostanze aggravanti. Di regola, i precedenti decreti di amnistia hanno disposto che si tenga conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze; ma i decreti più recenti (n. 283 del 1970, n. 332 del 1966, n. 5 del 1963) hanno sempre fatto salva la possibilità di procedere a giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, così da ridurre sensibilmente il rigore della regola generale.

Senonché, si deve tener conto che la riforma del 1974 ha esteso il giudizio di comparazione anche alle circostanze per cui la pena è determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato, onde la ripetizione automatica del principio dettato da precedenti decreti porterebbe a conseguenze chiaramente inaccettabili (come quella, ad esempio, di rendere amnestiabile il delitto di lesioni gravissime). Inoltre il costante ricorso al giudizio di comparazione toglierebbe all'amnistia il suo effetto di prontezza estintiva, in quanto a tale giudizio, com'è noto, può procedere solo il giudice del dibattimento dopo l'accertamento di colpevolezza (Corte

costituzionale, sentenze n. 70 del 1975 e n. 73 del 1978).

Perciò, per evitare gli accennati inconvenienti e allo stesso tempo per dare all'amnistia una estensione, oggettivamente simile — per quanto attiene alla rilevanza delle circostanze — a quella dei precedenti decreti, il disegno di legge stabilisce che non si tiene conto dell'aumento di pena dipendente dalle circostanze aggravanti che non siano quelle per le quali la legge commina una pena diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Eccezione si fa solo per le circostanze di cui all'articolo 61, nn. 9 e 10, del codice penale e per la circostanza aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (articolo 61, n. 7, del codice penale). Si tratta, come è noto, di circostanze la cui presenza riguarda una specifica gravità del fatto che non è possibile ignorare o superare. Inoltre per la circostanza dell'articolo 61, n. 7, gioca il particolare rilievo attribuito alla corrispondente circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (articolo 62, n. 4, del codice penale).

Di quest'ultima attenuante, infatti, il disegno di legge stabilisce che si tiene conto, a differenza di tutte le altre attenuanti ivi compresa l'età, che è stata già valutata attraverso la previsione dell'articolo 1, lettera *b*). Inoltre, si attribuisce rilevanza al giudizio di equivalenza o di prevalenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità rispetto ad ogni specie di circostanza aggravante, di modo che si rende possibile l'applicazione dell'amnistia anche rispetto a reati che, nella forma aggravata, sono di competenza del tribunale. Così, ad esempio, sarà dichiarato estinto il furto pluriaggravato che abbia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, qualora il giudice, nel giudizio di comparazione, riconosca a questa attenuante valore prevalente e equivalente rispetto alle aggravanti.

Si è, però, esclusa la possibilità che l'amnistia abbia ad oggetto i furti in abitazione e quelli commessi con destrezza o con strappo (articolo 625, nn. 1 e 4, del

codice penale) in considerazione della particolare gravità di questi fatti.

Le esclusioni oggettive dall'amnistia sono elencate nell'articolo 2 del disegno di legge che, conformemente all'orientamento seguito dalla maggior parte dei precedenti decreti di clemenza, indica alcuni reati che, pur rientrando nell'amnistia per i limiti di pena, è opportuno da essa escludere per valutazioni di ordine politico.

Senza esaminare i singoli reati indicati nell'articolo 2 si osserva che le decisioni governative relative alle esclusioni si conformano, in linea di massima, agli orientamenti assunti dal comitato ristretto della Commissione giustizia della Camera dei deputati in tema di esclusioni oggettive dall'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, a conferma del collegamento — già per l'innanzi posto in luce — tra la riforma del sistema sanzionatorio che conseguirà alla auspicabile approvazione del disegno di legge n. 1799 e la presente iniziativa governativa.

Va aggiunto, per quanto riguarda le esclusioni elencate nella lettera c) dell'articolo 2, che le formulazioni proposte dal disegno di legge intendono operare una distinzione, nell'ambito delle contravvenzioni previste dalle leggi urbanistiche e dalla legge di tutela delle acque dall'inquinamento, tra violazioni che incidono in misura grave su interessi ambientali (da escludere dall'amnistia) e violazioni che, essendo di scarsa gravità, possono essere amnistrate senza rilevanti conseguenze per gli interessi pubblici relativi all'assetto del territorio ed alla tutela delle acque.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 2 disciplina l'applicazione dell'amnistia impropria al reato continuato (per l'amnistia propria, l'articolo 3, lettera b) prevede che non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione), adeguandosi, con finalità di chiarezza e completezza dispositiva, agli orientamenti giurisprudenziali formati a proposito dei precedenti decreti di amnistia.

Conformemente agli altri provvedimenti di clemenza l'articolo 4 prevede l'inap-

plicabilità dell'amnistia nei confronti di coloro che si trovino sottoposti alle più incisive misure di prevenzione o che abbiano già riportato precedenti condanne. In ordine a quest'ultimo punto, sul presupposto che non è razionalmente giustificato dare ai precedenti penali sempre lo stesso peso, quale che sia l'epoca a cui essi risalgono rispetto al decreto di amnistia, si è attribuita una efficacia ostativa maggiore alle condanne più recenti e minore a quelle più lontane. L'articolo 4, perciò, stabilisce che l'amnistia non si applica a coloro che hanno riportato nell'ultimo decennio condanne superiori a due anni di reclusione e a coloro che, complessivamente, prima del decreto hanno riportato condanne superiori a cinque anni di reclusione.

L'articolo 5 del disegno di legge si conforma alla sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 5 luglio 1971, che ha ritenuto costituire un obbligo per il legislatore la previsione della rinunciabilità dell'amnistia, essendo questa una estrinsecazione del diritto di difesa. La norma espressa vale anche a fissare il momento fino al quale l'imputato può dichiarare di non voler usufruire dell'amnistia; essa d'altro canto ha contenuto uguale a quello previsto dall'articolo 14 del decreto n. 332 del 1966.

Il presente disegno di legge contiene, inoltre, una delega alla concessione di indulto (articoli 6-9), che tradizionalmente si accompagna all'amnistia. In coerenza con le scelte che hanno ispirato la proposta di riforma del sistema sanzionatorio e anche con la speciale considerazione che si è data ai reati di particolare gravità da parte della legislazione più recente o in corso di approvazione, si sono previste numerose esclusioni oggettive dall'indulto, in modo che l'atto di clemenza possa non nuocere all'attuale situazione dell'ordine pubblico.

Il notevole ampliamento delle esclusioni totali dal condono — che in precedenza sono state eccezionali — ha consentito di fissare la misura normale del beneficio in due anni, conformemente, d'altronde, alle disposizioni dei decreti più recenti (del

1970, del 1966 e del 1963). Si sono, peraltro, previste, misure ridotte dell'indulto in relazione ai tipi di reato (fino ad un anno), ai precedenti penali del condannato (riduzioni alla metà del condono biennale o annuale), all'applicazione di precedenti condoni (ulteriore riduzione alla metà).

L'articolo 10 fissa come termine per la efficacia dell'amnistia e dell'indulto quello del 31 dicembre 1977.

L'articolo 11, con una disposizione innovativa rispetto ai precedenti provvedimenti di clemenza, regola le vicende dell'azione civile inserita nei procedimenti penali che si concludano con la dichiarazione di non doversi procedere per amnistia.

La finalità della norma è duplice: far sì che il provvedimento di clemenza, quando ciò è possibile, non si risolva in un pregiudizio per il danneggiato, e soddisfare esigenze di economia processuale, utilizzando gli atti del procedimento penale per giungere ad una definizione della controversia civile, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo.

In mancanza di una norma come quella contenuta nell'articolo 11, l'applicazione dell'amnistia precluderebbe al giudice penale in qualunque stato e grado del procedimento la decisione sull'azione civile, caducando anche un'eventuale condanna al risarcimento del danno pronunciata in primo o in secondo grado a favore della parte civile, che si vedrebbe così costretta ad iniziare un nuovo processo davanti al giudice civile.

Per evitare ciò si è previsto, nel primo comma dell'articolo 11, che, quando nel grado precedente vi è stata una decisione di condanna, il giudice dell'impugnazione deve decidere sull'azione civile, anche se applica l'amnistia.

Si tratta di una disciplina che, pur costituendo una deroga rispetto al disposto dell'articolo 23 del codice di procedura penale (« il giudice penale non può decidere sull'azione civile, quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia

assoluzione per qualsiasi causa »), non si pone rispetto al vigente sistema processuale come un elemento di rottura, ma anzi si inserisce in una linea evolutiva tracciata dalla Corte costituzionale con numerose sentenze e diretta a rimuovere tutti quei rigidi schematismi che, subordinando totalmente l'azione civile all'azione penale, davano luogo ad un'ingiustificata lesione dei diritti del danneggiato dal reato.

In questa linea si colloca la sentenza di illegittimità costituzionale n. 29 del 1972, che ha inciso proprio sul limite posto dall'articolo 23 del codice di procedura penale ai poteri del giudice penale, in modo da eliminare ogni ostacolo alla prosecuzione del giudizio ed al ricorso per cassazione della parte civile, il quale dalla Corte costituzionale, anche in presenza di una pronuncia assolutoria, era già stato ritenuto ammissibile con la sentenza n. 1 del 1970 (che aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 195 del codice di procedura penale).

Può dunque concludersi che il limite dell'articolo 23 del codice di procedura penale, nella parte in cui è rimasto fermo, non costituisce più un principio basilare del sistema processuale e ben può essere derogato dal legislatore quando risulti opportuno.

Sotto quest'ultimo profilo va chiarito che l'articolo 11, proprio per ragioni di opportunità, ha limitato la deroga al caso di decisione nel giudizio di impugnazione, quando cioè l'attività probatoria, almeno di regola, è stata esaurita e già vi è una pronuncia sull'azione civile, rispetto alla quale il giudice di appello dovrà limitarsi alla conferma o alla riforma e la Corte di cassazione al rigetto del ricorso o all'annullamento con rinvio « al giudice civile competente per valore in grado di appello » (articolo 541 del codice di procedura penale).

Non sarebbe stato invece opportuno estendere la deroga anche al giudizio di primo grado, perché l'amnistia si applica immediatamente, e quindi anche prima dell'assunzione delle prove che potrebbero consentire la decisione sull'azio-

ne civile. D'altro canto fino a che il giudizio si trova in primo grado, è limitato anche il pregiudizio della parte civile che debba riproporre la domanda in sede civile.

Tuttavia anche nel caso di applicazione dell'amnistia nell'istruzione o nel giudizio di primo grado si è realizzata, con il secondo comma dell'articolo 11, una adeguata tutela della parte civile, prevedendosi che l'eventuale provvedimento di assegnazione di una somma in suo favore ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, rimanga efficace, purché venga riproposta l'azione in sede civile entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno in cui è pronunciata nell'istruzione sentenza

non più soggetta ad impugnazione o nel giudizio sentenza irrevocabile.

Infine va precisato che la disposizione dell'articolo 11 è stata solo occasionata dal proposto provvedimento di amnistia, ed è stata inserita nel presente disegno, perché è necessaria una sua approvazione contestuale alla legge di delegazione; essa però ha una sua autonomia ed un carattere diverso dalle altre disposizioni, in quanto non contiene alcuna delegazione.

La disposizione dell'articolo 11 perciò non dovrà essere recepita nel decreto del Presidente della Repubblica e, una volta entrata in vigore, avrà effetto con riferimento all'applicazione non solo dell'amnistia oggetto del presente disegno ma di ogni altra amnistia, sia anteriore che posteriore.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta.

ART. 2.

(Esclusioni oggettive dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

385 (evasione);

391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-*bis* (manovre speculative su merci);

590, terzo comma (lesioni personali colpose aggravate), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

644 (usura).

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, quarto comma, 320 e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero il denaro o l'utilità ricevuta sia stata di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

117 (omessa esecuzione di un incarico);

118 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scorta);

119, secondo comma (militare di sentinella, vedetta o scorta che si addormenta);

120 (abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio);

149, numeri 1), 2 e 3) (casi di diserzione immediata);

173 (disobbedienza);

175 (ammutinamento);

218 (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

c) ai reati previsti:

1) dall'articolo 41, primo comma, lettera *b)* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica), e dall'articolo 17, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) — quando si tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e succes-

sive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti, senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, qualora i lavori medesimi abbiano comportato gravi violazioni delle norme edilizie;

2) dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma della stessa legge;

3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) nonché dagli articoli 697, 698, 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);

4) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie) convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave, sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo questo ultimo.

ART. 3.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa:

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 61, nn. 7, 9 e 10 del codice penale;

d) si tiene conto della diminuzione di pena derivante dalla circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale; non si tiene conto delle diminuzioni di pena dipendenti dalle altre circostanze attenuanti, ivi compresa l'età;

e) le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale si applicano soltanto in relazione ai casi di prevalenza o equivalenza tra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale e le circostanze aggravanti diverse da quelle previste dall'articolo 625, nn. 1 e 4, del codice penale.

ART. 4.

(Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 22 maggio 1975, n. 152;

b) a coloro i quali nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pu-

re con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a cinque anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, sempreché le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione e di renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma.

ART. 5.

(Rinunciabilità dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

ART. 6.

(Indulto).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per ogni reato non finanziario nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle

pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 625, nn. 1 e 4, 628 e 629 del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4 e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

ART. 7.

(Esclusione oggettiva dall'indulto).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica:

a) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

283 (attentato contro la costituzione dello Stato);

284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

285 (devastazione, saccheggio e strage);

286 (guerra civile);

289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

306 (banda armata);

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

314 (peculato), se il fatto consiste nell'appropriazione del denaro o di altra cosa mobile;

317 (concussione);

319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;

422 (strage);

428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);

430 (disastro ferroviario);

431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

432, primo e terzo comma (attentati alla sicurezza dei trasporti);

433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

438 (epidemia);

439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);

575 (omicidio);

628, ultimo comma (rapina aggravata);

629, secondo comma (estorsione aggravata);

630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

b) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159,

sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

c) alle pene per i reati finanziari; per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo.

Le esclusioni previste nel comma precedente non operano nei confronti dei reati rivolti a modificare l'ordinamento istituzionale della provincia di Bolzano, commessi fino a tutto il 31 dicembre 1967.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del comma precedente le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

ART. 8.

(Indulto per le pene accessorie).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato l'indulto.

ART. 9.

(Revoca dell'indulto).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

ART. 10.

(Termine di efficacia dei benefici).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 31 dicembre 1977.

ART. 11

(Disciplina dell'azione civile in seguito alla applicazione dell'amnistia).

Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione decidono ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; la sentenza del giudice di appello o del giudice di rinvio può essere impugnata mediante ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 524 e seguenti del codice di procedura penale.

Quando il pretore, il giudice istruttore o il tribunale nel corso del giudizio di primo grado pronunciano sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in seguito ad amnistia, il provvedimento di assegnazione di una somma alla parte civile ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, rimane efficace, purché venga proposta azione in sede civile entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno in cui è pronunciata la sentenza non più soggetta ad impugnazione.

Il giudice civile con la decisione del merito può revocare il provvedimento indicato nel comma precedente.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.